



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.119

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI  
CHIRURGI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE  
COMMISSIONI PER GLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

**Oggetto: decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.**

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n. 145 del 9-6-2020 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Il provvedimento modifica le norme volte ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Rispetto all'attuale normativa, si prevede che il medico competente possa segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Di seguito si riportano le modifiche illustrate nel Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

**L'articolo 1 – modificando l'art. 242, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 – delinea ulteriormente i compiti affidati al medico competente, allo scopo di offrire una maggiore tutela ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria a seguito dei risultati della valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni che ha evidenziato un rischio per la loro salute. In particolare, si dispone che il medico competente, oltre a fornire adeguate informazioni sulla suddetta sorveglianza sanitaria: - segnali la necessità che la stessa prosegua, per il periodo di tempo che ritiene necessario, anche dopo che è cessata l'esposizione; - fornisca al lavoratore indicazioni (e non adeguate informazioni, come attualmente previsto) riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**lavorativa, anche sulla base dello stato di salute del lavoratore stesso e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.**

Per un esame più approfondito della materia si allega il testo del provvedimento ed il formato grafico dell'allegato n. 2 facente parte integrante dello stesso (All.ti n. 2).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*